

TI_GERICHTE 32.2002.150 vom 9. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.150

FR: TI_GERICHTE 32.2002.150 du 9 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.150 del 9 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

giugno 2002 è risultato che, considerando i dati economici relativi al periodo 1995 – 2000, il danno alla salute (subentrato nel 1998, cfr. domanda di prestazioni, doc. AI _), non ha influito in alcun modo sull'attività agricola, essendo rimasti invariati sia la superficie a disposizione che il numero del bestiame. Al riguardo l'incaricato dell'inchiesta economica ha segnatamente osservato: " Dalla documentazione allegata alle dichiarazioni d'imposta per i periodi 97/98 – 99/00 e ½, e in particolare dai moduli 18 e 18a allegati alle stesse si può rilevare quanto segue: 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Entrate per vendite fr. 3'800 4'853 7'000 7'050 7'000 7'000 Sussidi bestiame fr. 5'714 4'422 7'778 8'159 * * Sussidi superficie fr. 10'591 12'432 11'856 10'659 *21'221 *26'191 Sup.a disposizione mq 7'800 7'800 8'000 8'000 8'000 8'000 Manze 2 2 -- -- -- -- Pecore 54 54 50 50 52 60 Da quanto sopra si può considerare che l'attività sia stazionaria sia per il bestiame posseduto che per la superficie a disposizione. Si può rilevare un certo aumento delle entrate nella vendita (importi aumentati d'ufficio dall'UT), inoltre le entrate per sussidi sono pure aumentate anche se il rapporto bestiame/superficie è rimasto quasi invariato. Ritengo pertanto che lo stato di salute dell'assicurato non abbia modificato in alcun modo l'attività agricola." Riguardo alla problematica psichiatrica, nel complemento peritale 9 agosto 2003 il dr. _____ non ha trovato alcuna controindicazione ad una simile attività in quanto la stessa può essere esercitata autonomamente, con possibilità di riposo (“ quella indipendente nell'agricoltura non ha subito modifiche significative (attività autogestita, possibilità di riposo) come risulta dall'inchiesta economica” (cfr. doc. AI _). Durante il consulto del 10 settembre 2001 lo stesso ricorrente, in riferimento all'allevamento delle pecore, ha del resto confermato che “ questa attività mi fa bene alla salute, ... mi rilassa i nervi, ... non è per nulla impegnativa” (cfr. perizia pag. 2). Vero che, come rilevato nel ricorso, l'assicurato svolge questa attività accessoria grazie alla collaborazione dei famigliari, aiuto di cui egli ha tuttavia sempre beneficiato, sia prima che dopo l'insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. AI _). In queste circostanze, dunque, non può essere ritenuto che l'affezione psichiatrica abbia compromesso l'attività agricola del ricorrente. 2.8.3. Seguendo il metodo di calcolo dell'invalidità scelto dall'UAI, con un'inabilità lavorativa del 50% quale operaio, che rappresenta il 67% del tempo d'occupazione, il grado d'invalidità di _____ risulta essere del 33, 5%, ciò che non apre il diritto all'erogazione di una rendita AI. Alla medesima conclusione si giunge d'altronde determinando l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.5), visto che i redditi di riferimento sono deducibili dagli atti di causa. Va al riguardo ricordato che, secondo una recente sentenza del

TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un'ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). Ritenuto che dal 1998 il ricorrente è abile al 50% nell'attività di operaio, l'eventuale diritto alla rendita sorgerebbe, trascorso l'anno di carenza (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), nel 1999, ciò che costituisce quindi l'anno di riferimento per determinare l'invalidità. Dal questionario del datore di lavoro, redatto il 18 aprile 2000, risulta che, senza il danno alla salute, nel 1999 il ricorrente avrebbe percepito fr. 59'490.— (doc. AI _). A questo importo va aggiunto il reddito medio aziendale dell'attività agricola conseguito negli anni 1999/2000 di fr. 22'000.— imposto nella notifica di tassazione 2001/2002 (sub doc. AI _), da cui va dedotto l'aiuto ricevuto dai famigliari, quantificato dall'assicurato in fr. 10'000.— (cfr. in merito Valterio, op. cit., pagg. 205/6). Ne consegue dunque un reddito da valido di fr. 71'490.--. Per quel che concerne il reddito da invalido, nel ricorso l'assicurato ha indicato di aver percepito nel 1999 un salario fr. 32'178.— (50% di fr. 64'357,75), questo nonostante che dai certificati di salario degli anni 1999 e 2000 risultano attestati fr. 52'211.— e fr. 41'931 (sub doc. AI _). Volendo tuttavia tenere conto dell'importo dichiarato dal ricorrente, a cui va comunque sommato il reddito aziendale di fr. 12'000.--- dell'attività indipendente ritenuta pienamente esigibile anche con il danno alla salute, nel 1999 _____ ha conseguito un reddito da invalido fr. 44'178.--. Dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido, il grado d'incapacità al guadagno risulta essere del 38, 20 % (71490 – 44178 x 100 : 71490), importo che, conformemente alla giurisprudenza, non può essere arrotondato a 40% (cfr. in merito DTF 127 V 129 e STFA inedita 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01). In conclusione, non raggiungendo l'assicurato il grado minimo pensionabile, la decisione amministrativa di respingere la domanda di prestazione va quindi confermata. 2.9. Con il ricorso _____ ha domandato di sentire, quali testi, il suo medico curante ed i sanitari del Servizio psico-sociale che lo seguono (I). Il 7 dicembre 2003 egli ha inoltre chiesto l'audizione del signor _____ il quale dovrebbe testimoniare che, per motivi di salute, non è più in grado di seguire il gregge se non con l'ausilio di terzi (V). A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Nel caso in esame, la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Non è quindi necessario sentire il medico curante, né i sanitari del Servizio psico-sociale essendo la valutazione medica dell'assicurato dettagliatamente ed esaurientemente esposta nella perizia psichiatrica del dr. _____, a cui va prestata adesione. Altrettanto non necessaria è l'audizione del teste _____. Da una parte, come detto, l'insorgente ha sempre beneficiato dell'aiuto di terze persone per poter continuare la sua occupazione nell'agricoltura. Dall'altra, ritenuto che secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), in caso 9 ottobre 2002, quanto riportato dall'assicurato il 7 dicembre 2002, temporalmente non rientra nell'esame della fattispecie. Questo tuttavia non significa che, in caso di peggioramento, successivamente alla decisione impugnata, dello status psichiatrico, medicalmente comprovato, l'interessato non possa inoltrare una nuova domanda di prestazioni.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.